



ALLEGATO alla deliberazione
di CC n° 65 del 16/12/14

STATUTO DEL COMUNE DI BUCCINASCO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____



INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI	4
Art. 1 – Il Comune di Buccinasco	4
Art. 2 – La comunità di Buccinasco.....	4
Art. 3 – Il territorio comunale.....	4
Art. 4 – La sede del Comune	4
Art. 5 – Lo stemma del Comune	4
Art. 6 – Il gonfalone del Comune.....	4
Art. 7 – Il sigillo del Comune	4
Art. 8 – Finalità dell'azione amministrativa.....	4
Art. 9 – Autonomia statutaria.....	5
Art. 10 – Autonomia finanziaria e impositiva	6
Art. 11 – Potestà regolamentare	6
Art. 12 – Tutela del territorio	6
Art. 13 – Occupazione e attività produttive.....	6
Art. 14 – Tutela dell'agricoltura.....	7
Art. 15 – Cultura	7
Art. 16 – Istruzione	7
Art. 17 – Politiche sociali	7
Art. 18 – Diritto di Informazione e trasparenza amministrativa	8
Art. 19 – Partecipazione dei cittadini.....	8
Art. 20 – Pari opportunità.....	9
Art. 21 – Cooperazione con Enti Locali di altri Stati	9
TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO	9
Art. 22 – Norme generali.....	9
CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE.....	9
Art. 23 – Composizione ed elezione	9
Art. 24 – Ruolo e competenze.....	9
Art. 25 – Funzioni di indirizzo	10
Art. 26 – Funzioni di controllo.....	10
Art. 27 – Prima adunanza del Consiglio comunale.....	10
Art. 28 – Il Presidente del Consiglio comunale	10
Art. 29 – Convocazione e funzionamento.....	11
Art. 30 – Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale	11
Art. 31 – Gruppi consiliari	12
Art. 32 – Conferenza dei capigruppo	12
Art. 33 – Commissioni consiliari permanenti.....	12
Art. 34 – Commissioni di indagine	12
Art. 35 – I Consiglieri comunali: diritti e doveri.....	13
Art. 36 – Il Consigliere Delegato.....	13
Art. 37 – Decadenza dei Consiglieri	14
Art. 38 – Dimissioni dei Consiglieri.....	14
CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE.....	14
Art. 39 – Composizione e nomina	14
Art. 40 – Competenze.....	14
Art. 41 – Funzionamento	15
Art. 42 – Revoca degli assessori	15
Art. 43 – Funzioni.....	16
Art. 44 – Rappresentanza.....	16
Art. 45 – Poteri d'ordinanza.....	16



Art. 46 – Controllo sull’attività dell’ente	16
Art. 47 – Sostituzione del Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni.....	17
TITOLO III – PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	17
CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	17
Art. 48 – I soggetti della partecipazione.....	17
Art. 49 – Diritto di petizione	17
Art. 50 – Proposte di iniziativa popolare	17
Art. 51 – Bilancio sociale	18
Art. 52 – Referendum comunale.....	18
CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	20
Art. 55 – Partecipazione al procedimento amministrativo	20
CAPO III – DIRITTI DELL’INFANZIA	20
TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	21
CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	21
Art. 58– Principi generali dell’organizzazione.....	21
Art. 59 – Struttura organizzativa del Comune.....	21
Art. 60 – Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.....	22
CAPO II – ORGANI BUROCRATICI.....	22
Art. 61 – Il personale.....	22
Art. 62 – I dirigenti	22
Art. 63 – Il Segretario generale.....	22
CAPO III – CONTROLLI INTERNI	23
Art. 64 – Regime dei controlli interni.....	23
Art. 65 – Collegio dei revisori	23
TITOLO V – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI.....	23
Art. 66– Qualità dei servizi pubblici comunali.....	23
Art. 67 – Forme di gestione dei servizi pubblici locali.....	23
Art. 68– Diritti degli utenti.....	23
TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE.....	24
Art. 69 – Revisione dei regolamenti.....	24
Art. 70 – Norme finali.....	24



TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Comune di Buccinasco

1. Il Comune di Buccinasco è ente autonomo, con propri poteri e funzioni, che rappresenta la comunità di Buccinasco, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Si riconosce nell'Unione Europea e negli altri organismi internazionali a cui aderisce lo Stato italiano.
3. Agisce nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente statuto.

Art. 2 – La comunità di Buccinasco

1. Tutti coloro che risiedono, operano o partecipano alla vita sociale nel territorio di cui all'art. 3 del presente statuto costituiscono la comunità locale autonoma di Buccinasco.
2. Appartengono al suo territorio e ne costituiscono parte integrante, con la loro ricchezza storico-culturale, i nuclei abitativi di *Buccinasco Castello* e *Gudo Gambaredo*.

Art. 3 – Il territorio comunale

1. Il territorio del Comune ha un'estensione di 11,99 kmq ed è situato a 113 metri sul livello del mare. Confina a nord con Corsico, a sud con Zibido San Giacomo, a ovest con Trezzano sul Naviglio e Zibido San Giacomo e ad est con Milano e Assago.

Art. 4 – La sede del Comune

1. La sede del Comune è fissata con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 5 – Lo stemma del Comune

1. Lo stemma del Comune di Buccinasco è occupato nella parte centrale da uno scudo di colore grigio argento, attraversato da due fasce azzurre orizzontali, in mezzo alle quali viene evidenziata la sagoma di un castello. Lo scudo è cinto lateralmente da un ramo di alloro sulla sinistra e da un ramo di quercia sulla destra. I rami si uniscono nel mezzo sotto lo scudo, il quale è sovrastato da una corona.
2. L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

Art. 6 – Il gonfalone del Comune

1. Il gonfalone comunale è di colore rosso e bianco con al centro lo stemma e riporta la scritta "Comune di Buccinasco".

Art. 7 – Il sigillo del Comune

1. Il Comune ha un proprio sigillo (bollo) recante lo stemma. La riproduzione di tale sigillo sugli atti deve essere effettuata in modo indelebile.

Art. 8 – Finalità dell'azione amministrativa

1. Il Comune opera per la difesa e l'affermazione dei principi fondamentali della Costituzione Italiana, dei valori della democrazia e della libertà, dell'antifascismo e della Resistenza.
2. Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità. Concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona e la reale partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale, per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza.
3. Il Comune garantisce la valorizzazione delle peculiarità culturali, sociali, economiche, politiche e religiose della comunità, preservandone il patrimonio di storia e tradizioni.



4. Il Comune ispira la propria azione ai principi del pluralismo, dell'equità e della solidarietà sociale, dei diritti inviolabili della persona, della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di tutti i cittadini; promuove azioni indirizzate a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza delle persone.
5. Il Comune riconosce la famiglia, nelle sue diverse espressioni, come nucleo fondante della società.
6. Obiettivo dell'attività del Comune è il benessere dei propri cittadini attraverso l'affermazione dei diritti di cittadinanza, il soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle libere attività della comunità locale, il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali.
7. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune favorisce le autonome iniziative dei cittadini finalizzate al perseguimento dell'interesse generale della comunità e dei cittadini.
8. Il Comune opera, in collaborazione con il mondo dell'associazionismo, del volontariato e del terzo settore e con il mondo del lavoro, per eliminare ogni forma di emarginazione o discriminazione e favorire l'integrazione sociale.
9. Il Comune favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini. Promuove l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione commerciale anche a tutela del consumatore. Agevola lo sviluppo della cooperazione.
10. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale di tutti i cittadini regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.
11. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della trasparenza. Tale principio viene assicurato utilizzando tutti gli strumenti disponibili e garantendo periodici adeguamenti secondo le novità messe a disposizione dalla innovazione tecnologia.
12. Il Comune partecipa alle iniziative, nell'ambito dell'Unione Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambio e di rapporto con comunità locali ed enti territoriali di altri Paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia.
13. Il Comune si attiva per favorire il riconoscimento dei diritti in favore degli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti e associazioni del volontariato.
14. Il Comune riconosce a tutti i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adottando in primo luogo forme di consultazione per le scelte che li riguardano e operando per la realizzazione di una adeguata rete di servizi. Il Comune promuove l'impegno formativo dei genitori, educatori, animatori e riconosce il ruolo fondamentale di bambini, ragazzi e giovani nella vita della comunità locale.
15. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto universale, indivisibile e inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico. Il Comune afferma che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una riserva da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Il Comune afferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato.
16. Il Comune promuove ogni attività di collaborazione e cooperazione con altri enti locali territoriali, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni, per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, contribuendo alla realizzazione di un efficiente sistema locale al servizio della comunità.

Art. 9 – Autonomia statutaria

1. Il Comune adotta il proprio statuto in armonia con la Costituzione e con i principi generali stabiliti dalla legge statale in attuazione della stessa.
2. Lo statuto si ispira alla Carta europea dell'autonomia locale.



3. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti del presente statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante corrispondenza tra la norma statutaria e le condizioni sociali, ambientali, economiche e culturali della comunità locale.
4. Lo statuto viene approvato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 10 – Autonomia finanziaria e impositiva

1. Il Comune ha autonomia finanziaria e impositiva nell'ambito dei principi costituzionali e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Esercita la potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario attenendosi a criteri di proporzionalità, equità e adeguatezza.
3. Adotta i propri regolamenti ed ordinamenti in materia di tributi locali conformemente ai principi di cui allo Statuto dei diritti del contribuente.
4. Le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria sono disciplinate nel regolamento di contabilità, che prevede, tra le altre norme:
 - a) le procedure per l'approvazione dei bilanci;
 - b) le modalità per l'accertamento delle entrate e per l'impegno delle spese;
 - c) le forme di controllo della regolarità contabile e del rispetto degli equilibri finanziari;
 - d) il funzionamento del collegio dei revisori dei conti;
 - e) le modalità di gestione contabile del patrimonio.

Art. 11 – Potestà regolamentare

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.
2. I Regolamenti emanati dal Comune sono pubblici e resi disponibili come il presente statuto nel sito web istituzionale del Comune.

Art. 12 – Tutela del territorio

1. Il Comune tutela le risorse ambientali e naturali, salvaguardandone l'integrità con un'ideale politica territoriale e ambientale.
2. Promuove e attua l'organico assetto del territorio, nel quadro di una conservazione programmata degli insediamenti umani, produttivi, commerciali, agricoli e delle infrastrutture sociali, all'insegna della responsabilità individuale e collettiva dei soggetti.
3. Incentiva la riqualificazione e lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata in relazione al fabbisogno della popolazione, mantenendo costantemente presente l'entità delle risorse naturali disponibili e la loro esauribilità.
4. Nei limiti delle proprie competenze, cura la protezione civile e l'elaborazione e aggiornamento di una mappa locale dei rischi ambientali e sanitari, avvalendosi di un censimento di tutte le attività che necessitano di controlli per prevenire ogni possibile inquinamento del territorio.
5. Predispone la realizzazione dei servizi, infrastrutture e opere di urbanizzazione, incentivando il contributo della dimensione pubblica e privata, onlus e non-profit e intervenendo in via diretta con interventi inerenti ai trasporti, alla viabilità e al traffico.

Art. 13 – Occupazione e attività produttive

1. Il Comune opera per la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione sulla base di un'opportuna programmazione degli insediamenti produttivi; promuove e sostiene istituzioni, associazioni,



enti e iniziative finalizzate a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di qualificazione, di formazione e di orientamento professionale.

2. Promuove e incentiva le iniziative pubbliche e private volte a favorire l'economia, indirizzando la propria azione alla promozione della funzione sociale e mutualistica dell'iniziativa economica, compatibilmente con il rispetto delle risorse ambientali, della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

Art. 14 – Tutela dell'agricoltura

1. Il Comune riconosce il ruolo essenziale che svolge l'agricoltura nell'ambito delle attività produttive e della tutela del territorio.
2. Favorisce l'associazionismo e la cooperazione tra gli agricoltori.
3. Tutela e valorizza il proprio territorio agricolo quale Comune inserito all'interno del Parco Agricolo Sud Milano.

Art. 15 – Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale del proprio territorio in tutte le sue forme, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove la più ampia collaborazione con le istituzioni culturali nel rispetto delle reciproche autonomie.
2. Il Comune promuove, altresì, iniziative culturali di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione alla pace e favorisce lo scambio e l'integrazione culturale tra i popoli, valorizzando il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza.

Art. 16 – Istruzione

1. Il Comune opera affinché sia reso effettivo il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche permanente, dei cittadini e affinché siano promosse e garantite a tutti, e a tutte le età, eguali opportunità di istruzione e di cultura.
2. Il Comune riconosce e favorisce senza discriminazioni di carattere culturale e religioso, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.
3. Il Comune, in conformità di quanto previsto dal dettato costituzionale, opera affinché sia reso effettivo in maniera permanente il diritto all'istruzione e alla formazione dei cittadini. Il Comune opera, altresì, affinché siano promosse e garantite ai cittadini/e di tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura, rimuovendo ogni ostacolo che possa limitare il diritto allo studio.
4. Il Comune riconosce l'autonomia didattica e formativa delle scuole presenti sul territorio.
5. Il Comune opera, nei limiti delle sue competenze per edifici scolastici senza barriere architettoniche, adeguati alle attività didattiche nella piena sicurezza per gli alunni che li frequentano.

Art. 17 – Politiche sociali

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana e attua una politica di interventi sociali a tutela dei residenti.
2. Concorre a garantire il diritto alla salute, predisponendo interventi idonei ad assicurare la salubrità dell'ambiente urbano e di lavoro, e promuovendo una diffusa educazione sanitaria. Opera per il completo abbattimento delle barriere architettoniche e assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.
3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.



4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza e il sostegno necessario, rimuovendo situazioni di povertà e di emarginazione.
5. Opera per assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa e interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.
6. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi e occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali. Collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

Art. 18 – Diritto di Informazione e trasparenza amministrativa

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o regolamento.
2. Sul sito web istituzionale del Comune devono essere pubblicati ed essere sempre disponibili, nel rispetto in ogni caso di quanto previsto dalla legge in materia di tutela della privacy, le delibere di Giunta, le delibere di Consiglio comunale, le determinazioni e altri atti di rilevante pubblico interesse.
3. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, deve essere garantito ai soggetti interessati, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla legge, l'accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dall'apposito regolamento.
5. Il Comune promuove la comunicazione con i cittadini attraverso i più idonei strumenti di informazione e fornendo ogni notizia relativa alle attività dell'ente, indirizzando i cittadini presso i competenti uffici e servizi comunali e ricevendo eventuali reclami e suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

Art. 19 – Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli o associati. A tal fine si dota di regole, strutture e istituti di partecipazione e democrazia diretta, e di partecipazione amministrativa.
2. Il Comune individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale, e alle relative dinamiche decisionali, un valore irrinunciabile e per questo sostiene progetti, iniziative e strutture che consentano al cittadino di diventare attore consapevole e responsabile delle scelte della comunità.
3. Il Comune si impegna a garantire la realizzazione di progetti partecipati, anche attraverso la individuazione di figure di facilitazione e mediazione che collaborino a titolo gratuito per favorire i percorsi di condivisione delle scelte relative all'impiego di quote determinate di bilancio.
4. Il Comune realizza progetti di partecipazione e di consultazione dei cittadini anche attraverso strumenti telematici.
5. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini:
 - a) la facoltà di agire per la tutela dei diritti;
 - b) il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture ed ai servizi della amministrazione;
 - c) il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni;
 - d) il diritto di interloquire pubblicamente con l'Amministrazione, di essere consultati e di controllare l'azione amministrativa.
6. In particolare il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano l'azione dei cittadini,



garantendo un continuo collegamento con gli organi comunali, rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse, in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.

7. Il Comune promuove altresì organismi di partecipazione aventi, in piena autonomia funzionale, il compito di cooperare allo sviluppo civile, sociale, economico della comunità, nonché alla formazione ed attuazione dei programmi e delle scelte dell'amministrazione.

Art. 20 – Pari opportunità

1. Il Consiglio comunale assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine promuovendo la presenza di entrambi i sessi, fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
2. Il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi nella nomina dei rappresentanti del Comune attribuiti alla sua competenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

Art. 21 – Cooperazione con Enti Locali di altri Stati

1. Al fine di promuovere lo sviluppo locale e affermare principi di progresso e sviluppo delle persone e dei popoli il Comune di Buccinasco favorisce il confronto e la cooperazione con enti locali di Paesi esteri comunitari ed anche non comunitari, attraverso la promozione di gemellaggi con altre realtà locali da individuarsi con criteri regolati da apposito regolamento.

TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 22 – Norme generali

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni e i rapporti fra gli organi comunali, al fine di permettere un'efficiente ed efficace azione di governo della comunità locale.

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23 – Composizione ed elezione

1. La composizione, l'elezione e la durata del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena approvata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Salvo quanto espressamente disposto dalla legge, è garantita adeguata pubblicità alle spese elettorali sostenute dalle liste e dai candidati. Un apposito regolamento determina le modalità di presentazione dei rendiconti delle spese di propaganda elettorale, nonché i mezzi più idonei per portarli a conoscenza dei cittadini.

Art. 24 – Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esso esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto.
2. È dotato di propria autonomia funzionale e organizzativa, disciplinata con apposito regolamento nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce agli altri organi istituzionali e ai responsabili della gestione amministrativa.



3. Discute il programma di mandato del Sindaco con le modalità previste dall'art. 27 del presente statuto. Verifica inoltre l'attività della Giunta in sede di presentazione delle relazioni di cui all'art. 40 del presente statuto e definisce attraverso gli atti di sua competenza le linee fondamentali dell'attività comunale.
4. Può conferire la cittadinanza onoraria secondo i criteri e con le modalità stabilite in apposito regolamento.
5. Esamina e discute, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, i referti in materia di controlli interni e di prevenzione della corruzione, nonché le segnalazioni fornite dall'organo di revisione e dal Responsabile del Servizio finanziario.

Art. 25 – Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio comunale, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria, definisce interventi e progetti che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente.
2. Stabilisce i criteri guida per il raggiungimento degli obiettivi e adotta risoluzioni per promuovere e indirizzare l'attività degli organi elettivi e l'organizzazione funzionale dell'ente.
3. Esprime, nel momento in cui delibera l'adesione del Comune a enti, aziende, organismi societari e associativi, le finalità che intende perseguire nell'ambito dei programmi generali di politica amministrativa, al fine di orientare l'azione dei propri rappresentanti.
4. Definisce gli indirizzi per la nomina, cui provvede il sindaco, dei rappresentanti comunali in seno ad enti, aziende, istituzioni, organismi societari e associativi.
5. Provvede alla nomina, ad esso espressamente riservata dalla legge e dai regolamenti, dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni.

Art. 26 – Funzioni di controllo

1. In occasione della presentazione da parte della Giunta comunale della relazione sul rendiconto di gestione, il Consiglio esamina le risultanze in essa contenute con particolare riferimento agli indirizzi da esso espressi in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica.
2. A seguito delle segnalazioni di cui all'art. 24, comma 5, adotta i provvedimenti necessari, anche di carattere finanziario, al fine di ristabilire l'equilibrio della gestione economica finanziaria e di sanare eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 27 – Prima adunanza del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva e previa diffida, il Prefetto.
2. La prima seduta è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del Consiglio.
3. Il Consiglio comunale, espletate le operazioni di convalida e surroga dei consiglieri, provvede, a maggioranza dei due terzi in prima votazione e maggioranza assoluta in seconda votazione dei Consiglieri assegnati, all'elezione del presidente dell'assemblea. Successivamente provvede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, all'elezione di due vicepresidenti dell'assemblea: uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza.
4. Quindi, il Sindaco comunica i componenti della giunta comunale ed illustra gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche del suo mandato. Su tale relazione si esprimono i consiglieri comunali.

Art. 28 – Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo ed esercita le funzioni attinenti:



- a) il coordinamento di tutti i lavori preparatori del Consiglio;
 - b) la convocazione del Consiglio e la redazione dell'ordine del giorno;
 - c) l'organizzazione dei dibattiti nelle sedute;
 - d) il coordinamento degli interventi in aula;
 - e) il coordinamento della calendarizzazione delle commissioni consiliari in accordo con i rispettivi presidenti;
 - f) il coordinamento dello studio e della realizzazione di tutte le attività di comunicazione e immagine relative al Consiglio Comunale;
 - g) le segnalazioni, istanze o petizioni indirizzate al Consiglio comunale anche nell'ambito delle forme di iniziativa popolare previste dal presente statuto.
2. Il Presidente rimane in carica per l'intero mandato del Consiglio. Può essere revocato, su mozione presentata per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio comunale, solo in caso di gravi irregolarità o violazione dei doveri di imparzialità nello svolgimento dei suoi compiti.
 3. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio corretto ed effettivo delle loro funzioni.
 4. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le attribuzioni e le funzioni del Presidente del Consiglio comunale.
 5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, lo sostituiscono a turno i Vicepresidenti, le cui modalità di nomina e revoca sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

Art. 29 – Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale si riunisce su convocazione del Presidente. Le modalità di convocazione sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale. La pubblicità è garantita anche con l'utilizzo di tecnologie della comunicazione e informatiche che rendano possibile la trasmissione delle sedute online sul sito web istituzionale del Comune.
4. Il Regolamento del Consiglio comunale determina i presupposti di validità delle sedute del Consiglio comunale. Le sedute sono valide quando è presente almeno la metà dei Consiglieri previsti dalla legge.
5. La deliberazione del Consiglio comunale è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
6. Il Consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni e con maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati a partire dalla quarta votazione. Analogamente si provvede per la sua revisione.
7. Il Consiglio delibera con maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni e con la maggioranza assoluta a partire dalla quarta votazione, l'adozione del Regolamento della partecipazione popolare di cui al titolo III del presente statuto.

Art. 30 – Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

1. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina la convocazione e il funzionamento del consiglio prevedendo tra l'altro:
 - a) la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari nonché le modalità di svolgimento della Conferenza dei capigruppo;
 - b) la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento, le competenze delle commissioni consiliari e la procedura di elezione dei presidenti delle stesse;



- c) i casi in cui le sedute del Consiglio e delle commissioni non sono pubbliche;
- d) le modalità e i termini per la convocazione del Consiglio comunale;
- e) le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio, compresa la regolamentazione dei tempi degli interventi;
- f) le modalità di presentazione e discussione delle proposte che devono essere esaminate dal Consiglio;
- g) le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- h) le modalità di utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali attribuite per il funzionamento del Consiglio comunale e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 31 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
2. Si può dare luogo alla costituzione di un gruppo anche con un solo componente, purché questi risulti essere l'unico eletto nella propria lista di appartenenza o lo sia divenuto a seguito di defezione di altri eletti nella medesima lista.
3. I consiglieri, almeno due, che non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun gruppo, ovvero che non possano costituirsi in gruppo, hanno facoltà di costituirsi come gruppo misto. A tale gruppo si applicano tutte le norme previste per gli altri gruppi.
4. I gruppi eleggono un capogruppo che esercita i poteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 32 – Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è composta dai capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Alla Conferenza dei capigruppo partecipa, di diritto, il Sindaco.
3. La Conferenza dei capigruppo è convocata per l'interpretazione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale e per l'esame preventivo di proposte di deliberazione per le quali risulti opportuna la consultazione.

Art. 33 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio si avvale, a scopi consultivi, informativi e di indirizzo, di Commissioni consiliari permanenti, articolate per materia, e composte esclusivamente da consiglieri secondo il criterio proporzionale fra i vari gruppi.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero delle commissioni e le relative materie di competenza, la loro composizione, i poteri, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
3. L'esame da parte della Commissione competente per materia è obbligatorio per le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale aventi per oggetto:
 - a) Statuto dell'Ente e regolamenti;
 - b) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - c) bilanci e relative variazioni;
 - d) piani territoriali e urbanistici;
 - e) modalità di svolgimento di pubblici servizi;
 - f) acquisti e alienazioni immobiliari.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 34 – Commissioni di indagine

1. Il Consiglio può, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituire Commissioni di indagine composte esclusivamente da Consiglieri, secondo quanto previsto dal



Regolamento del Consiglio comunale. Tali Commissioni sono presiedute da un commissario appartenente ai gruppi di minoranza.

2. La deliberazione di istituzione deve delimitare in modo preciso:
 - a) l'ambito dell'indagine che può essere costituito solo dall'attività svolta dal Comune;
 - b) lo scopo dell'indagine che deve consistere esclusivamente nell'accertamento della regolarità dell'azione amministrativa;
 - c) il termine temporale entro il quale la Commissione deve chiudere i propri lavori.
3. La Commissione d'indagine ha il potere di acquisire informazioni o atti da Amministratori e da dipendenti che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
5. La Commissione, trascorso il termine di cui al comma 2 (termine che si intende prorogabile qualora se ne ravvisi la necessità per completare o approfondire l'indagine), riferisce al Consiglio, in occasione della prima seduta utile, i risultati dell'indagine tramite apposita relazione, nella quale la stessa dovrà comunque rispettare il segreto d'ufficio per le informazioni da questo coperte e di cui è venuta a conoscenza.
6. Almeno due commissari possono presentare una relazione di minoranza, qualora le loro conclusioni divergano in maniera sostanziale dalla relazione approvata a maggioranza dalla Commissione.

Art. 35 – I Consiglieri comunali: diritti e doveri

1. Ogni consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere ha diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale nonché ad avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.
3. Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno. Il Sindaco e/o gli assessori da esso delegati rispondono secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fa parte.
5. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Il Consigliere ha diritto a percepire, per la partecipazione a Consigli e Commissioni consiliari, un compenso stabilito dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.
7. Il Consigliere nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione degli organi e degli uffici del Comune. Il Consigliere ha diritto ad avere copia degli atti, dei provvedimenti e dei verbali prodotti dagli organi e dagli uffici del Comune, e dalle aziende dei servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge.
8. Il Consigliere rende pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge.

Art. 36 – Il Consigliere Delegato

1. Il Sindaco può attribuire deleghe su temi specifici e progetti ai Consiglieri comunali. La nomina del Consigliere Delegato è comunicata al Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere Delegato ha il compito di svolgere, nel quadro delle sue generali funzioni di indirizzo e controllo, attività finalizzate a una migliore azione di governo e iniziative che prevedono esclusivamente una funzione propositiva e di consulenza nei confronti del Sindaco.
3. Nei confronti dei Dirigenti, Funzionari e Responsabili dei vari Servizi il Consigliere Delegato non avrà competenze ulteriori rispetto a quanto attribuito dalla legge ai Consiglieri Comunali.
4. Le proposte riguardanti temi e progetti di cui alla delega attribuita al Consigliere Delegato saranno sottoposti al Sindaco e agli altri organi competenti.



5. Il Consigliere Delegato può partecipare eventualmente alla Giunta comunale, su invito del Sindaco, senza diritto di voto e senza indennità, per relazionare e discutere sull'oggetto della sua delega.

Art. 37 – Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, o ad almeno la metà delle sedute tenute nel corso dell'anno solare, sono dichiarati decaduti, qualora non giustifichino la propria assenza mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente del consiglio comunale, che ne darà notizia all'inizio della seduta consiliare.
2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta successiva, se sono trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato della sussistenza della causa di decadenza e questi non ha fornito giustificazioni o se tali giustificazioni vengono ritenute dal Consiglio insufficienti.

Art. 38 – Dimissioni dei Consiglieri

1. Le modalità e l'efficacia delle dimissioni dalla carica di Consigliere nonché le procedure di surroga sono disciplinate dalla legge.
2. Se sussistono le condizioni di decadenza del Consigliere, questa può essere esaminata dal Consiglio anche su istanza scritta e motivata del privato Cittadino.

CAPO II – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39 – Composizione e nomina

1. La Giunta comunale, organo di collaborazione del Sindaco nel governo del Comune, è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori dallo stesso designati, uno dei quali è nominato Vicesindaco.
2. Il numero massimo degli assessori è stabilito dalla legge.
3. Il Sindaco e gli assessori percepiscono un compenso secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 40 – Competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo comunali che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale o che non ricadano nelle competenze del Sindaco previste dalla legge o dallo Statuto.
3. La Giunta comunale, nell'ambito delle attività di collaborazione con il Sindaco nel governo del Comune e di esecuzione di atti fondamentali del Consiglio, ha in particolare competenza sui seguenti atti:
 - a) approvazione della relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi da allegare al rendiconto di gestione;
 - b) definizione della struttura organizzativa dell'ente, sulla base dei principi fondamentali stabiliti nel titolo IV del presente statuto e dall'apposita deliberazione del Consiglio comunale;
 - c) atti di indirizzo per regolare l'attività degli organi gestionali;
 - d) definizione, sulla base della proposta formulata dall'organo di valutazione, dei criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali e organizzative;
 - e) approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti preliminari dei lavori pubblici;



- f) approvazione dei limiti per l'inserimento degli utenti nelle fasce tariffarie dei servizi a domanda individuale;
 - g) atti ricognitori del patrimonio comunale e di indirizzo nell'uso dei beni;
 - h) autorizzazione del Sindaco a promuovere azioni legali o a resistere in tutti i gradi di giudizio e approvazione di transazioni su liti pendenti o potenziali.
4. La Giunta Comunale, nell'ambito dell'attività di indirizzo e di controllo degli organi gestionali, ha competenza sui seguenti atti:
- a) criteri generali per la individuazione, previa procedura comparativa ove prevista dalla legge, di consulenti, liberi professionisti – compresi gli incarichi legali – prestatori d'opera o altre forme di lavoro autonomo o assimilato a lavoro dipendente, compresi i requisiti soggettivi minimi e l'ammontare massimo del compenso per ogni tipologia di incarico;
 - b) individuazione e nomina di legali che assistano l'ente in giudizio per cause per le quali è necessaria la sussistenza di un particolare rapporto fiduciario tra ente e professionista;
 - c) definizione dei criteri generali per la rateizzazione dei crediti vantati dall'Amministrazione;
 - d) concessione di contributi economici, patrocini, adesioni ad iniziative o altre forme di agevolazione nei confronti delle persone giuridiche e di altri enti, quali le associazioni non riconosciute, secondo gli indirizzi previsti dall'apposito regolamento;
 - e) definizione dei criteri generali e delle modalità per l'erogazione di contributi economici a persone fisiche;
 - f) indirizzi per l'affidamento di servizi, nei casi previsti dalla legge, a persone giuridiche tutelate e promosse dall'ordinamento giuridico, quali cooperative sociali e associazioni onlus;
 - g) criteri e limiti per l'autorizzazione alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
 - h) ogni altro atto di indirizzo che implichi una valutazione di natura politico-amministrativa, con esclusione di discrezionalità tecnica o gestionale.

Art. 41 – Funzionamento

1. Le sedute della Giunta comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. Su ogni proposta di deliberazione devono essere apposti i pareri previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'ente.
3. La proposta di deliberazione è approvata dalla giunta con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
4. I processi verbali delle sedute della Giunta comunale, sottoscritti dal Sindaco e dal segretario generale, devono indicare i voti resi su ogni proposta di deliberazione; ogni assessore ha diritto a far verbalizzare le motivazioni del suo voto.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, fatta salva la facoltà della Giunta stessa di farvi partecipare soggetti esterni.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente alla loro pubblicazione, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 42 – Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Il provvedimento di revoca ha effetto dalla sua notifica all'interessato nelle forme di legge.



CAPO III – IL SINDACO

Art. 43 – Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e rappresenta l'ente e la comunità locale. Esercita tutte le competenze ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto, con le seguenti integrazioni e precisazioni:
 - a) è titolare della rappresentanza giudiziale del Comune e conferisce la procura alle liti;
 - b) indice i referendum comunali nei casi previsti dall'art. 52 dello statuto;
 - c) presenta gli indirizzi generali di governo al Consiglio comunale entro 60 giorni dalla sua elezione;
 - d) comunica al Consiglio comunale la nomina o la revoca degli assessori nella prima seduta utile;
 - e) con la nomina degli assessori, delega agli stessi le proprie funzioni di sovrintendenza sul funzionamento degli uffici e dei servizi nelle materie, ambiti di attività o programmi ad essi attribuiti;
 - f) può delegare, nell'ambito dei casi previsti dalla legge e previa comunicazione al prefetto, in tutto o in parte le proprie funzioni di ufficiale di governo agli assessori, ai consiglieri comunali, al segretario generale o a dipendenti del Comune;
 - g) può conferire ai consiglieri incarichi, privi di rappresentanza esterna, su progetti o ambiti specifici per il raggiungimento di determinati obiettivi, senza trasferimento di funzioni o di poteri;
 - h) nomina il Segretario generale, i dirigenti o i funzionari apicali;
 - i) nomina e revoca gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni.

Art. 44 – Rappresentanza

1. Il Sindaco rappresenta il Comune nelle forme associative alle quali lo stesso partecipa e ha facoltà di delegare un assessore o un consigliere ad esercitare tali funzioni.
2. Promuove ed attua iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

Art. 45 – Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, ha il potere di emettere ordinanze per fare fronte a necessità imprevedibili e urgenti nei casi previsti dalla legge.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuitegli dalla legge o dal presente statuto provvede tramite ordinanze, per l'esecuzione delle quali può richiedere al prefetto, ove occorra, l'intervento della forza pubblica.
3. Determina, inoltre, gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali al fine di garantire un efficiente servizio ai cittadini.
4. Gli atti di cui ai precedenti commi devono essere motivati e adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme relative ai procedimenti amministrativi.

Art. 46 – Controllo sull'attività dell'ente

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:
 - a) acquisisce direttamente presso gli uffici comunali, esclusivamente ai fini propri dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, informazioni ed atti, anche coperti dal segreto d'ufficio o riguardanti dati personali sensibili;
 - b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;



- c) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società cui partecipa l'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
- d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società di cui al precedente comma svolgano la loro attività in coerenza con gli indirizzi fondamentali espressi dal Consiglio comunale.

Art. 47 – Sostituzione del Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, le sue funzioni sono svolte dal Vicesindaco.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 48 – I soggetti della partecipazione

1. Il Comune favorisce e garantisce la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Riconosce, nel concorso dei partiti politici, delle organizzazioni sociali e religiose, del sindacato, del movimento cooperativo, delle associazioni e di tutti i cittadini, il fondamento della partecipazione democratica alla vita del Comune.
3. Gli istituti previsti dal presente titolo sono disciplinati dal Regolamento per la partecipazione popolare.

Art. 49 – Diritto di petizione

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco e al Consiglio comunale istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. Il Regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni e dell'esercizio del diritto di petizione.

Art. 50 – Proposte di iniziativa popolare

1. I cittadini residenti nel Comune di Buccinasco, che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Le proposte devono essere presentate da almeno il 3% degli aventi diritto, risultanti tali al momento della presentazione dell'istanza.
2. Le proposte di cui al comma 1 possono riguardare le seguenti materie:
 - a) piani territoriali ed urbanistici;
 - b) convenzioni tra Comuni e tra Comuni e Provincia o Città Metropolitana, costituzione e modificazione di forme associative;
 - c) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - d) acquisti, alienazioni, permuta immobiliari.
3. Non possono essere presentate, altresì, proposte discriminanti comunità etniche o religiose.
4. Il Regolamento per la partecipazione popolare disciplina le procedure di presentazione delle proposte e le modalità di verifica dell'ammissibilità delle stesse, nonché le modalità e i termini con cui le stesse sono discusse e votate in Consiglio Comunale.



5. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento per la partecipazione popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Art. 51 – Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è lo strumento con il quale l'Amministrazione rendiconta la propria attività svolta in favore delle varie categorie di portatori di interessi appartenenti alla comunità locale di Buccinasco.
2. In tale documento le attività sono rilevate non solo in termini economico-finanziari, ma anche dal punto di vista dei beneficiari degli interventi, misurando la reale efficacia delle azioni intraprese e i concreti risultati raggiunti.
3. Il Consiglio comunale può decidere annualmente che tra gli allegati al conto consuntivo del Comune venga inserito anche il bilancio sociale. In ogni caso, tale documento dovrà essere allegato all'ultimo conto consuntivo deliberato da ogni Amministrazione uscente.

Art. 52 – Referendum comunale

1. Il Comune di Buccinasco prevede le seguenti forme di referendum comunale:
 - a. il referendum consultivo;
 - b. il referendum di consultazione successiva.
2. I cittadini possono fare richiesta di sottoporre a referendum comunale quesiti che riguardino esclusivamente le seguenti materie di competenza del Consiglio comunale:
 - a. piani territoriali ed urbanistici;
 - b. convenzioni tra Comuni e tra Comuni e Provincia o Città Metropolitana, costituzione e modificazione di forme associative;
 - c. organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - d. acquisti, alienazioni, permutazioni immobiliari.
3. Non possono formare oggetto di referendum di consultazione successiva le delibere consiliari il cui ritiro, alla data di dichiarazione di ammissibilità del referendum stesso, possa arrecare grave danno all'Ente.
4. Il referendum comunale è disciplinato dalle norme contenute nel Regolamento per la partecipazione popolare.
5. L'indizione del referendum comunale può essere richiesta:
 - a. con apposita deliberazione da due terzi dei consiglieri assegnati;
 - b. da almeno il 10% dei cittadini residenti nel Comune di Buccinasco e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età in caso di referendum consultivo;
 - c. da almeno il 20% dei cittadini residenti nel Comune di Buccinasco e che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età in caso di referendum di consultazione successiva.
6. La proposta di referendum viene redatta dal Comitato promotore del referendum e indirizzata al Sindaco.
7. La proposta di referendum deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile.
8. Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di referendum, provvede a trasmettere la stessa all'apposita Commissione per i referendum per la valutazione dell'ammissibilità. Tale commissione è nominata dal Consiglio comunale all'inizio di ogni mandato ed è composta dal Presidente del Consiglio e da due consiglieri, uno espressione della maggioranza e uno della minoranza.
9. La Commissione per i referendum relaziona entro 20 giorni il Consiglio comunale sulla proposta pervenuta ed il Consiglio comunale delibera entro 20 giorni sull'ammissibilità del referendum, con riferimento alla materia e alla idoneità del quesito formulato, previa istruttoria tecnica e parere di regolarità degli uffici comunali competenti.



10. In caso di ammissibilità, è sospesa la trattazione di tutte le eventuali proposte di deliberazione attinenti all'oggetto del quesito referendario.
11. Nel caso di cui al comma 2, e in caso di ammissibilità, il Comitato promotore del referendum raccoglie le firme e le deposita entro 90 giorni dalla comunicazione della ammissibilità, secondo quanto previsto dal Regolamento di partecipazione popolare.
12. Terminata la raccolta delle firme la Commissione delibera entro 20 giorni con riferimento alla regolarità delle firme raccolte. Il Sindaco provvede ad indire il referendum entro i successivi 30 giorni.
13. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce il quesito sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, la commissione per l'ammissibilità dei referendum decide, sentiti i promotori e il Sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori, ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.
14. Al voto sono ammessi tutti i cittadini residenti nel Comune che alla data del voto:
 - a) abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età ed abbiano diritto di voto in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) siano apolidi o stranieri legalmente soggiornanti che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e si trovino in tutte le seguenti condizioni:
 1. siano in possesso di carta di soggiorno;
 2. abbiano risieduto legalmente e abitualmente in Italia nei cinque anni precedenti alle elezioni;
 3. abbiano risieduto legalmente e abitualmente nel territorio comunale nei due anni precedenti alle elezioni.
15. Il referendum consultivo è considerato valido se partecipa alla votazione almeno un quarto dei cittadini aventi diritto. Il referendum di consultazione successiva è considerato valido se partecipa alla votazione almeno il 40% dei cittadini aventi diritto.
16. L'esito della consultazione referendaria relativa a proposte di referendum consultivi deve essere valutata dal Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, in un'apposita seduta secondo quanto precisato dal Regolamento del Consiglio comunale.
17. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non conformare le proprie deliberazioni al risultato del referendum consultivo, la deliberazione che conclude il procedimento deve indicarne i motivi.
18. Nel caso di referendum di consultazione successiva, qualora la proposta avanzata dal Comitato promotore del referendum sia stata approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, il Consiglio comunale, fatta salva la valutazione di possibili danni per l'Ente, non può assumere decisioni contrastanti con essa e deve dare attuazione a quanto deciso in esito alla consultazione referendaria.

Art. 53 – Le Consulte

1. Le Consulte settoriali sono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, gruppi portatori di interessi diffusi, individuati dal Consiglio comunale nelle specifiche delibere istitutive.
2. Le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico e ambientale.
3. Il Presidente della Consulta viene eletto tra i membri dalla Consulta medesima e la rappresenta presso il Comune.
4. Il Regolamento della Partecipazione determina le norme per la costituzione delle Consulte, ne



disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento, nonché le modalità, i tempi e le forme della consultazione.

Art. 54 – Le Associazioni

1. Il Comune favorisce le libere Associazioni e le Organizzazioni di volontariato che perseguano finalità sociali, culturali e sportive, riconosciute di pubblico interesse, senza scopo di lucro.
2. I soggetti di cui al comma 1, previa domanda di iscrizione, vengono inseriti nel Registro comunale delle associazioni, con le modalità previste nell'apposito regolamento.
3. Alle libere Associazioni e alle Organizzazioni di volontariato di cui ai commi 1 e 2, nel quadro di quanto previsto dal Regolamento di partecipazione popolare, è garantita la possibilità di:
 - a) presentare istanze, petizioni e proposte libere, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'Associazione risultanti dal rispettivo Statuto;
 - b) partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune e collaborare alla gestione o al controllo sociale dei servizi;
 - c) accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento;
 - d) presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario;
 - e) ottenere, assicurando condizioni di parità e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, patrocini, contributi, risorse ed altri ausili organizzativi e finanziari; le Associazioni beneficiarie di contributi di qualsiasi genere sono tenute a presentare un rendiconto analitico riguardo all'uso del contributo e a pubblicare i propri bilanci;
 - f) utilizzare le strutture comunali, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con riserva di periodica verifica dei fini di utilizzo.
4. Il Comune rende noto, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge, l'elenco di tutte le Associazioni o Organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 55 – Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono partecipare tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. Gli stessi soggetti hanno il diritto, qualora ne facciano richiesta, di essere sentiti dagli organi competenti.
3. I soggetti di cui al primo comma possono altresì intervenire nei procedimenti di formazione degli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme che li regolano.

CAPO III – DIRITTI DELL'INFANZIA

Art. 56 – I diritti dei minori

1. Il Sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni minore. Il Sindaco indice, almeno una volta all'anno, in occasione del 20 novembre, Giornata Nazionale



dell'Infanzia, come disposto dalla L. 451/1997, e comunque ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, un Consiglio comunale aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.

Art. 57 – Il Consiglio Comunale dei ragazzi Ragazzi e delle Ragazze

1. È istituita la Commissione consultiva permanente denominata "Consiglio Comunale dei ragazzi Ragazzi e delle Ragazze" (CCRR), alla cui formazione concorrono, con libere elezioni da svolgersi nelle Scuole Primarie e nelle Scuole Secondarie di primo grado presenti nel territorio comunale, tutti i cittadini e le cittadine a partire dagli 8 (otto) anni e frequentanti le scuole dell'obbligo.
2. Il CCRR è presieduto dal Sindaco o da un suo delegato. Il CCR può essere consultato ogni qualvolta l'Amministrazione debba assumere decisioni direttamente riguardanti la qualità della vita delle bambine e dei bambini, così come disposto dall'art. 12 della L. 176/91.
3. Il CCRR si riunisce comunque periodicamente secondo criteri e modalità al suo interno preventivamente discussi.
4. Le modalità di svolgimento delle elezioni e la regolamentazione interna dell'organismo vengono determinate nel Regolamento della partecipazione popolare.

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 58– Principi generali dell'organizzazione

1. Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di autonomia, trasparenza, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura in relazione alle esigenze dell'ente ed in funzione degli obiettivi programmatici stabiliti dalla Giunta e dal Consiglio comunale.
2. Il Comune:
 - a) stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e per la definizione periodica della dotazione organica nonché le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego in conformità alle disposizioni di legge;
 - b) assicura l'organizzazione delle reti informatica e telematica per dare informazioni e rilasciare documentazioni utili ai cittadini, alle associazioni ed alle aziende;
 - c) assicura la programmazione di attività di formazione e di aggiornamento permanenti per tutto il personale per realizzare e gestire il rinnovamento organizzativo dell'ente.
3. L'organizzazione del lavoro persegue il miglioramento della qualità dei servizi, il contenimento dei costi, l'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini dei servizi comunali.
4. Nelle scelte che attengono l'organizzazione dell'ente, il Comune favorisce i rapporti con le organizzazioni sindacali. Riconosce, altresì, il diritto alle pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, nonché l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone.

Art. 59 – Struttura organizzativa del Comune

1. La struttura burocratica del Comune di Buccinasco è organizzata in aree, settori e servizi secondo una ripartizione per materie e ambiti di attività.
2. Il servizio è l'unità elementare della struttura organizzativa, dispone di risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance



insieme con l'elenco delle attività di competenza e funge da centro di responsabilità. E' diretto da un responsabile.

3. Il settore è composto, di norma, da più servizi ed è affidato ad un responsabile di settore, il quale coordina l'attività dei servizi facenti parte del settore e dei relativi responsabili.
4. L'area è composta, di norma, da più settori ed è affidata ad un dirigente, se nominato.
5. I dirigenti, se nominati, sono incaricati a tempo determinato secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 60 – Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina l'organizzazione dell'ente in base ai principi contenuti nel presente statuto e nell'apposita deliberazione consiliare di indirizzo. In particolare, il regolamento approva la concreta struttura organizzativa del Comune definendo i servizi, i settori e le aree nonché la loro articolazione.

CAPO II – ORGANI BUROCRATICI

Art. 61 – Il personale

1. Il personale del Comune è diviso in ambiti funzionali a seconda della tipologia delle mansioni da svolgere, delle conoscenze specialistiche richieste e del titolo di studio posseduto, nonché in categorie in base alle norme del contratto collettivo nazionale. All'interno degli stessi ambiti e categorie il personale è utilizzato garantendo la più ampia flessibilità di impiego e la valorizzazione della professionalità di ciascuno.
2. I dipendenti sono inseriti nei vari servizi in relazione ai loro ambiti e categorie di appartenenza ed agli obiettivi assegnati al servizio con il Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance.

Art. 62 – I dirigenti

1. I dirigenti, se nominati, ricoprono tale incarico nell'interesse del Comune a seguito di conferimento di incarico dirigenziale da parte del Sindaco. Essi svolgono le funzioni loro attribuite dalla legge nonché tutte quelle che il presente statuto non assegna al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio comunale e al Segretario generale, nel rispetto della ripartizione di competenze fra organi di governo, cui spettano compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e organi burocratici, cui spettano invece i compiti gestionali.
2. L'incarico dirigenziale può essere conferito esclusivamente per dirigere le aree di cui all'art. 59. I dirigenti possono essere scelti fra professionisti o fra funzionari pubblici, anche interni all'Ente, purché siano in possesso del requisito minimo del diploma di laurea specialistica, da incaricare con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con applicazione delle norme del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di nomina di un dipendente di ruolo del Comune, questi viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 63 – Il Segretario generale

1. Il Segretario generale esercita il suo ruolo di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente attraverso pareri scritti, di propria iniziativa o su richiesta dei destinatari, indirizzati al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta.
2. Il Segretario generale propone al Sindaco il nominativo di un vicesegretario, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l'accesso all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, per sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.



CAPO III – CONTROLLI INTERNI

Art. 64 – Regime dei controlli interni

1. Il Comune di Buccinasco attiva, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa, i controlli interni previsti dall'ordinamento delle autonomie locali.
2. Le modalità di attivazione e di espletamento del sistema dei controlli interni sono disciplinate dal regolamento di contabilità e dal regolamento sui controlli interni.

Art. 65 – Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è organo disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità. Ad esso può essere chiesto un parere scritto dal Sindaco, dagli assessori e dai consiglieri comunali su materie rientranti nelle specifiche e rispettive aree di competenza.
2. Al collegio dei revisori si applicano le stesse norme sulle segnalazioni obbligatorie previste dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO V – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 66– Qualità dei servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici comunali sono erogati nelle forme e con modalità che meglio garantiscono la qualità del servizio e la tutela degli utenti, come delineato nell'apposita carta dei servizi.

Art. 67 – Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune sceglie la forma di gestione dei servizi pubblici locali, tra quelle previste dalla legge, anche in cooperazione con altri enti, sulla base dei principi di adeguatezza, proporzionalità, economicità, semplificazione delle strutture e degli apparati burocratici.
2. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione dei servizi sulla base di una valutazione tecnica, che assicuri un esame comparato fra le diverse forme, in relazione alle finalità e alle caratteristiche del servizio stesso.

Art. 68– Diritti degli utenti

1. L'esercizio dei diritti degli utenti è assicurato in egual modo, indipendentemente dalla forma di gestione del servizio. Gli statuti delle aziende speciali, le carte dei servizi e i contratti dei servizi in concessione devono prevederne le modalità.
2. Gli utenti hanno diritto ad essere informati sulle condizioni di svolgimento del servizio e sulle modalità di accesso al medesimo. Esercitano inoltre i diritti di partecipazione riconosciuti al titolo III del presente statuto nei confronti degli enti, aziende o società titolari del servizio stesso.
3. Le tariffe dei servizi pubblici comunali possono essere differenziate in ragione della capacità contributiva degli utenti.



TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 69 – Revisione dei regolamenti

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto gli organi competenti adeguano i regolamenti che contengono norme o principi in contrasto con esso. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti le singole disposizioni che dovessero prevedere norme difformi da quelle contenute nel presente statuto si intendono sostituite da queste ultime.

Art. 70 – Norme finali

1. La commissione consiliare competente verifica annualmente lo stato di attuazione del presente statuto, segnalando al presidente del consiglio comunale e al sindaco eventuali casi di disapplicazione o di mancata attuazione delle norme in esso contenute ai fini della predisposizione degli atti necessari e conseguenti.
2. Tutte le norme del presente statuto che contengono indicazioni numeriche espresse tramite frazioni si intendono calcolate mediante arrotondamento per eccesso al numero intero immediatamente superiore.